

Speciale 17 DL 34 RILANCIO – Riscossione

Rinvio e sospensione delle attività di riscossione (agenzia delle entrate, agenzia della riscossione e contenzioso)

Sisthema
ADM · ADV · ICT

PREMESSA

L'informativa sulle misure previste dal DL RILANCIO per il rinvio e la sospensione delle attività di riscossione (agenzia delle entrate, agenzia della riscossione e contenzioso).

Tutti i link ai suddetti documenti sono riportati in calce alla presente informativa.

COMMENTI AL PROVVEDIMENTO

Art. 144 – Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

Rinviato al **16 settembre 2020**, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento degli “avvisi bonari”, ossia delle somme chieste con le comunicazioni degli esiti della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni (articoli [2](#), [3](#) e [3-bis](#), Dlgs 462/1997), in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. Si potrà versare in un'unica soluzione o in **quattro rate mensili** di pari importo, a decorrere dal mese di settembre.

Art. 145 – Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo

Sospesa, **per tutto il 2020**, l'applicazione della norma secondo la quale, in caso di rimborsi fiscali, gli uffici devono avviare la procedura per la compensazione preventiva con eventuali debiti iscritti a ruolo (articolo [28-ter](#), Dpr 602/1973), mettendo a disposizione dell'agente della riscossione le somme da rimborsare.

Art. 149 – Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta

Prorogati i termini di versamento, in scadenza nel periodo **dal 9 marzo al 31 maggio 2020**, delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, mediazioni, conciliazioni, recupero di crediti di imposta e avvisi di liquidazione cui non è applicabile la riduzione delle sanzioni. Le stesse andranno versate, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **16 settembre 2020** ovvero in **quattro rate mensili** di pari importo a partire da quella stessa data. Per tali atti e quelli definibili mediante acquiescenza ([articolo 15](#), Dlgs 218/1997), i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, è prorogato al 16 settembre 2020 anche il termine per notificare il **ricorso introduttivo** in commissione tributaria.

Stessa proroga (e medesime modalità e tempistica di versamento) pure per le somme rateali, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio, dovute in relazione agli atti su indicati e a seguito dell'adesione agli istituti definitivi previsti dalla manovra finanziaria 2019 (articoli [1](#), [2](#), [6](#) e [7](#), DI 119/2018).

Art. 150 – Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto

Stabilito il principio in base al quale la restituzione al datore di lavoro di somme indebitamente erogate deve avvenire **al netto della ritenuta** operata al momento del pagamento. Al sostituto d'imposta, cui le somme siano state restituite al netto della ritenuta operata e versata, spetta un **credito d'imposta nella misura del 30%** di quanto ricevuto, utilizzabile in compensazione; tale credito rileva ai fini della determinazione del reddito.

Art. 151 – Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali

Speciale 17 DL 34 RILANCIO – Riscossione

Rinvio e sospensione delle attività di riscossione (agenzia delle entrate, agenzia della riscossione e contenzioso)

Sisthema
ADM · ADV · ICT

Prorogati dal 31 maggio 2020 al **31 gennaio 2021** i termini per la notifica e l'esecuzione degli atti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'attività medesima e dei provvedimenti di sospensione dell'iscrizione ad albi o ordini professionali a carico di imprese, commercianti e lavoratori autonomi cui sono state contestate più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni ([articolo 12](#), Dlgs 471/1997).

Art. 152 – Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni

Sospesi, tra la data di entrata in vigore del “decreto Rilancio” e fino al **31 agosto 2020**, gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall'agente della riscossione prima dell'entrata in vigore del “decreto Rilancio”, relativi a stipendi, pensioni e trattamenti assimilati. Tali somme, in quello stesso periodo, non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice, deve renderle fruibili al debitore esecutato.

Art. 153 – Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis Dpr n. 602 del 1973

Decretata, per il periodo di sospensione di cui all'[articolo 68](#), commi 1 e 2-*bis*, del DI 18/2020 (vale a dire, **dall'8 marzo al 31 agosto 2020** ovvero dal 21 febbraio per le persone fisiche e quelle giuridiche che a tale data avevano la residenza o la sede legale in uno dei comuni indicati nell'[allegato 1](#) del Dpcm 1 marzo 2020), la non applicazione delle disposizioni dettate dall'[articolo 48-bis](#) del Dpr 602/1973. In base a tale norma, la Pubblica amministrazione, prima di effettuare pagamenti per importi superiori a 5mila euro, verifica presso l'agente della riscossione se il creditore è inadempiente in relazione a debiti, per un ammontare complessivo pari almeno a quell'importo, derivanti da cartelle di pagamento e, in caso affermativo, blocca il pagamento per 60 giorni. Durante il periodo indicato, pertanto, chi è creditore nei confronti di una Pa può incassare le somme che gli spettano pure in presenza di ruoli scaduti. La regola vale anche per le verifiche già effettuate prima dell'intervallo temporale interessato dalla sospensione, a condizione che l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento ([articolo 72-bis](#), Dpr 602/1973).

Art. 154 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

Modificato in più punti l'[articolo 68](#) del DI 18/2020 sulla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione:

- la stessa è differita dal 31 maggio al **31 agosto 2020**. In pratica, fino a quella data, è bloccata la notifica di atti di accertamento e cartelle
- per i piani di dilazione in essere all'8 marzo e i provvedimenti di accoglimento emessi per le richieste presentate fino al 31 agosto 2020, si decade dalla rateazione in caso di mancato pagamento di **dieci rate**, anche non consecutive, anziché cinque
- il versamento di tutte le rate della “rottamazione-*ter*” e del “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020 potrà essere effettuato entro il **10 dicembre 2020**, senza applicazione, però, della “tolleranza” di cinque giorni ([articolo 3](#), comma 14-*bis*, DI 119/2018)
- relativamente agli stessi istituti, è possibile ottenere una **nuova dilazione** del pagamento anche se, al 31 dicembre 2019, la definizione è divenuta inefficace per mancato versamento di quanto dovuto.

Sperando di fare cosa gradita

Sisthema Srl, Stefano Minelli

Per questioni di brevità non pubblichiamo i testi commentati degli articoli che comunque possono essere consultati direttamente sul nostro sito.

Speciale 17 DL 34 RILANCIO – Riscossione	
<i>Rinvio e sospensione delle attività di riscossione (agenzia delle entrate, agenzia della riscossione e contenzioso)</i>	

LINK E DOCUMENTI NORMATIVI E NON

Testo del DL 34 RILANCIO

<http://sisthema.it/wp-content/uploads/2020/05/dl34def.pdf>